

GARA INFORMALE AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 163/2006 PER LA CONCESSIONE DI SERVIZI DI INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE E FREDDI E ALIMENTI PRECONFEZIONATI PRESSO LE SEDI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CHIETI. CIG Z65122B545

CAPITOLATO SPECIALE

ART. 1 - GENERALITÀ

La procedura ha per oggetto l'affidamento in concessione, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., del servizio di installazione, manutenzione e rifornimento di distributori automatici di bevande calde, bevande fredde e alimenti preconfezionati, da collocare presso le sottoelencate sedi dell'Amministrazione Provinciale di Chieti, come di seguito indicato:

1. SEDE CENTRALE - Palazzo Provinciale – Corso Marrucino n. 97 – CHIETI
2. SEDE DI PROVINCIA 2 - Piazza Monsignor Venturi, n. 4 – CHIETI
3. POLO TECNICO - Via Discesa delle carceri, n. 1 – CHIETI
4. BIBLIOTECA - Via Spezioli, n. 1 – CHIETI
5. SPORTELLO POLIFUNZIONALE - Via S. Spirito, n. 51 – LANCIANO
6. CENTRO PER L'IMPIEGO - Via Spezioli n. 42 – CHIETI
7. CENTRO PER L'IMPIEGO - Via Masci, n. 4 – ORTONA
8. CENTRO PER L'IMPIEGO - Via Ovidio, n. 58 – LANCIANO
9. CENTRO PER L'IMPIEGO - Via Maddalena n. 61 – VASTO

Nel presente Capitolato Tecnico, che fa parte integrante dell'obbligazione commerciale, sono riportate tutte le prescrizioni di carattere tecnico/amministrativo riguardanti la gestione del servizio.

Gli ambienti idonei, nei quali posizionare i distributori, verranno individuati dall'Amministrazione e dalla Ditta concessionaria tenuta, a sua cura e spese, all'installazione degli stessi nei punti assegnati, unitamente al montaggio di appositi contatori a defalco per la rilevazione dei consumi di energia elettrica. Eventuali modifiche all'impianto elettrico che si dovessero rendere necessarie, saranno a cura e spese della Ditta, la quale, a seguito dei lavori, dovrà rilasciare la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle disposizioni ex Legge 46/90.

I distributori, utilizzati dall'Amministrazione in comodato d'uso gratuito, rimangono di proprietà del concessionario che si impegna a ritirarli, a sue spese, al termine della fornitura del servizio; in caso contrario l'Amministrazione provvederà alla loro rimozione con oneri a carico della Ditta inadempiente. I locali devono essere riconsegnati all'Amministrazione Provinciale nelle condizioni preesistenti, in perfetto stato di conservazione ed efficienza.

Ai fini di una corretta formulazione dell'offerta, le ditte invitate possono, a proprie cure e spese, acquisire ogni utile informazione e, ove lo ritengano opportuno, prendere visione dei luoghi presso i quali posizionare i distributori, previo accordo con l'Ufficio Economato - Provveditorato di questa Amministrazione (Dott. Fabio Di Crescenzo tel. 08714082276- 3346340571). L'aggiudicatario durante l'esecuzione del servizio di cui trattasi, non potrà giustificare eventuali criticità sollevate dall'Amministrazione, ricollegandole alla mancata preventiva visione dei luoghi non richiesta dallo stesso.

ART. 2 - DURATA DELLA CONVENZIONE

Il servizio avrà la durata di **tre anni** (36 mesi), prorogabile sempreché non in contrasto con le norme che regolano gli affidamenti di servizi e forniture in vigore e previa adozione di motivato provvedimento amministrativo, decorrenti dalla data di stipula della convenzione o dalla data di effettivo inizio del servizio, qualora questa sia successiva alla data di stipula della convenzione.

Il servizio dovrà essere svolto con continuità durante l'intero periodo contrattuale, salvo la facoltà dell'Amministrazione di prevedere sospensioni temporanee per motivi di pubblico interesse o per

motivate esigenze, quali l'eventuale necessità di chiudere i locali, di eseguire lavori di adeguamento o di straordinaria manutenzione dei locali e/o impianti e nei casi in cui si renda necessario effettuare interventi di disinfestazione o derattizzazione straordinaria degli ambienti e/o per ogni altro motivo di igiene pubblica.

ART. 3 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Le macchine distributrici installate devono essere dotate di idonea omologazione e marchio CE e rispettare i parametri di rumorosità e di tossicità previsti dalla legge, nonché soddisfare tutte le prescrizioni previste dalla normativa antinfortunistica e di sicurezza e dalle norme igieniche vigenti. La Ditta concessionaria, alla data di inizio del servizio, dovrà consegnare il proprio manuale H.A.C.C.P. (Piano di Prevenzione per la sicurezza igienica degli alimenti) redatto ai sensi del D. Lgs. 155/97.

I distributori, inoltre, devono essere:

- muniti di gettoniera che accetti qualsiasi tipo di moneta a partire da 0,05 centesimi fino a € 2,00 e dotati di dispositivo rendi-resto;
- dotati di "lettore" per strumenti elettronici "cash less" (es. chiavetta magnetica ricaricabile ecc., capaci di gestire crediti elettronici a scalare), da distribuire a cura ed onere della ditta concessionaria, previo pagamento da parte dei richiedenti, di una cauzione massima di € 5,00 che dovrà essere restituita al momento della riconsegna dello strumento da parte del fruitore. Gli strumenti elettronici di pagamento devono essere identici per tutti i distributori automatici installati e conseguentemente funzionanti con sistema unico;
- di facile pulizia e disinfettabili, sia all'interno che all'esterno, tali da garantire l'assoluta igienicità dei prodotti distribuiti;
- sollevati dal suolo in modo da permettere una corretta pulizia del pavimento sottostante e adiacente;
- ad alta efficienza energetica paragonabile almeno alla classe A, predisposti al risparmio energetico;
- dotati di dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni;
- forniti di dispositivi che forniscano chiare indicazioni sui prodotti erogati, sul relativo prezzo, sulla pezzatura delle monete utilizzabili, sull'indisponibilità del prodotto e l'eventuale assenza di monete per il resto;
- dotati di una targhetta con il nominativo e la ragione sociale della Ditta concessionaria ed il suo recapito, nonché i nominativi dei referenti con relativi recapiti telefonici a cui rivolgersi, negli orari d'ufficio (08.00 - 18.00), dal lunedì al venerdì, per eventuali comunicazioni in merito al funzionamento e in caso d'urgenza;
- muniti di autonomi serbatoi di acqua ed avere una capace autonomia di bicchierini e palette;
- programmati alla regolazione delle quantità di zucchero per le bevande erogate;
- dotati di un sistema software che preveda una temperatura di sicurezza per la conservazione di bevande ed alimenti e che inibisca la vendita dei prodotti nel caso la stessa subisse variazioni da qualsiasi causa determinate.

L'Amministrazione si riserva il diritto di far installare, in qualsiasi momento, ulteriori distributori che si rendessero necessari anche in altre proprie strutture. In tal caso la Ditta rimane impegnata ad attivare l'installazione entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, ai prezzi offerti in sede di gara alle stesse medesime condizioni.

ART. 4 - CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI ALIMENTARI

Gli alimenti forniti (bevande e snacks) dovranno essere di ottima qualità. Il servizio di rifornimento e igiene delle apparecchiature dovrà essere completo e inappuntabile per evitare obiezioni e reclami da parte dei consumatori. Dovrà essere data la massima attenzione alla data di scadenza dei prodotti, evitando quelli con scadenza troppo ravvicinata e anche laddove è indicato "consumare preferibilmente entro il" dovrà comunque essere rispettata e non superata la data indicata, pena l'applicazione delle penali come da successivo art. 12.

I prodotti da fornire dovranno avere le seguenti caratteristiche minime:

BEVANDE CALDE:

- CAFFÈ: dovrà essere del tipo A miscela bar, prima scelta con miscela di 30% arabica e 70% robusta, macinato all'istante e con grammatura minima di gr. 7 di caffè per ogni erogazione;
- CAFFÈ decaffeinato, ginseng, con grammatura minima di gr. 7;
- LATTE: grammatura minima di gr. 8 di latte in polvere per ogni erogazione;

- CAPPUCCINO: almeno gr. 10 di latte in polvere e gr. 6 di caffè per ogni erogazione;
- THE: almeno 14 gr. di the in polvere per ogni erogazione;
- CIOCCOLATO: almeno 25 gr. di miscela di cioccolato in polvere di cacao per ogni erogazione;
- ORZO, con grammatura minima di gr. 7;
- ACQUA CALDA in bicchiere munito di paletta.

Tutte le bevande calde dovranno essere prive di zucchero, da aggiungere, senza costi aggiuntivi, con comando automatico attivato direttamente dall'utente con possibilità di indicare la quantità prescelta.

BEVANDE FREDDI IN LATTINA, TETRAPACK, BOTTIGLIETTE DI PET:

- acqua naturale in bottigliette Pet da cl 50 (ad es. San Benedetto/Levissima/Lete);
- acqua frizzante in bottigliette Pet da cl 50 (ad es. San Benedetto/Levissima/Lete);
- bibite, thè e succhi di frutta in bottigliette di Pet da minimo cl 50 (ad es. Energade, Gatorade, thè vari gusti ad es. San Benedetto/Lipton, Succo vari gusti ad es. marca Santal/Derby/Yoga);
- bibite in lattina da minimo cl33 (ad es. Fanta, Coca Cola, Chinotto, Pepsi Cola, Sprite, Lemonsoda, Aranciata San Pellegrino, thè ad es. marca Lipton /Nestea);
- succhi di frutta in brick da minimo cl 20 con 100% frutta (ad es. marca Santal/Derby/Yoga);

SNACK MONOPORZIONI E SIMILARI, DOLCI E SALATI:

- SALATO: Patatine vari gusti (ad es. marca San Carlo/Pata/Salati preziosi) minimo 25 gr., Croccantelle e Taralli vari gusti (ad es. marca Gran Pavesi) minimo 40 gr.; Cracker vari gusti (ad es. marca Gran Pavesi) da minimo 50 gr; Biscotti Snack (ad es. marca Saiwa) minimo 75 gr; Snack salati vari gusti (ad es. marca Mini Ritz, Saiwa e Cipster Saiwa) da minimo 25 gr.; Arachidi (ad es. marca Carneio) da minimo 40 gr.;
- DOLCI: Cornetti vari gusti (ad es. marca Paluani/Bauli) da minimo 50 gr.; Snack dolce vari gusti (ad es. marca Mikado Pocket) da minimo 60 gr., Snack al cioccolato (ad es. marca Oro Ciok Saiwa/Twix Nestlè/Bounty/Mars/M&M'S) da minimo 45 gr.; Snack Merendina (ad es. marca Kinder Delice Ferrero/Fiesta Ferrero) da minimo 40 gr.; Biscotti vari tipi (ad es. marca Ringo/Mulino Bianco) da minimo 55 gr.; Wafer vari gusti (ad es. marca Loacker,Kit Kat Nestlè) da minimo 45 gr.; Gomme vari gusti (ad es. marca Air Action Vigorsol, Vivident, Daygum) da minimo 30 gr.

I prodotti confezionati devono essere corredati da etichette conformi alla normativa vigente in materia, che espongano in particolare: la denominazione legale e merceologica, la loro composizione, la modalità di conservazione, la ragione sociale del produttore o della ditta confezionatrice, relativa sede e stabilimento di produzione e confezionamento.

E' fatto divieto di distribuire, contestualmente ai prodotti richiesti, alcoolici, tabacchi, riviste e quotidiani e quant'altro non richiesto dall'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere l'integrazione, la sostituzione o la non distribuzione di prodotti qualora, per qualsiasi motivo, non ne ritenga opportuna l'erogazione.

ART. 5 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La Ditta concessionaria dovrà controllare costantemente l'approvvigionamento dei distributori forniti garantendo il costante riempimento; dovrà inoltre garantire interventi di pulizia e sanificazione dei distributori con cadenza minima settimanale.

A carico della ditta sono poste tutte le opere atte ad assicurare il perfetto funzionamento dei distributori mediante visite periodiche a cura del personale della ditta.

Sono inoltre a carico della Ditta i consumi elettrici per il funzionamento dei distributori, le riparazioni e i ripristini conseguenti ad eventuali danni causati dall'installazione e dal funzionamento dei predetti distributori agli utenti, agli immobili e alle relative pertinenze dell'Amministrazione.

La ditta, inoltre, deve installare a propria cura e spese un adeguato numero di recipienti porta rifiuti idonei per la raccolta differenziata (lo smaltimento di bottiglie in plastica, lattine, bicchieri e palette etc.) e provvedere alla loro immediata sostituzione qualora divenuti inadatti allo scopo. I contenitori, salvo disposizioni diverse da concordare con l'Ufficio Economato, devono essere di diverso colore ed evidenziare e specificare chiaramente le tipologie di rifiuti contenuti (plastica, lattine, rifiuti solidi urbani). I contenitori devono, altresì, essere dotati di coperchio a ritorno automatico, puntualmente vuotati e mantenuti in perfette condizioni igieniche a cura della ditta medesima.

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le apparecchiature e a fornire semestralmente l'elenco riepilogativo degli interventi di manutenzione

straordinaria eseguiti, evidenziando eventuali criticità. In caso di chiamata (a mezzo telefono o tramite mail), per guasto od esaurimento dei prodotti, la ditta aggiudicataria, onde evitare disservizi all'utenza, dovrà impegnarsi ad intervenire, anche solo per un distributore, al massimo entro 8 (otto) ore dalla chiamata. In caso di mancato o ritardato intervento saranno applicate le penali di cui al successivo art. 12.

Su ogni distributore dovrà essere chiaramente indicato il numero identificativo dello stesso e le modalità per contattare (via telefono o e-mail) la ditta per reclami, segnalazioni di guasto, segnalazioni di prodotti esauriti.

In caso di mancata erogazione dei prodotti per problemi tecnici del distributore la ditta deve garantire la restituzione del denaro indebitamente trattenuto.

La ditta dovrà stoccare e conservare presso i propri magazzini i prodotti utilizzati nei distributori, in conformità alle prescrizioni del manuale di autocontrollo adottato dal concessionario, redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP in conformità al Regolamento EU n. 852/2004 e s.m.i.

La ditta dovrà essere in possesso di tutte le certificazioni sanitarie richieste in ambito regionale, nazionale ed area UE, per la corretta gestione del magazzino e per l'idoneità dei mezzi di trasporto.

La ditta dovrà utilizzare sia prodotti alimentari, sia prodotti non alimentari (bicchieri e palettine) conformi alle vigenti normative in materia di igiene degli alimenti, di sanità, di etichettatura e di tracciabilità.

Nel corso del rapporto contrattuale la ditta aggiudicataria può sostituire i distributori con altri distributori che abbiano pari o superiori caratteristiche previa comunicazione scritta all'Amministrazione che, valutata l'opportunità, autorizzerà o meno la sostituzione.

Ogni bimestre la Ditta dovrà rimborsare all'Amministrazione le spese per i consumi elettrici, rilevati dagli appositi contatori a defalco in dotazione ai vari distributori a cura e spese della Ditta, come quantificati e comunicati dall'Ufficio Economato.

I rimborsi vanno versati sul c.c.b. intestato all'Amministrazione provinciale di Chieti, IBAN - IT84Y0605015598t20990092014, specificando nella causale "Rimborso spese per consumi elettrici di distributori automatici".

Annualmente, e comunque entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, la Ditta dovrà presentare all'Amministrazione, una dichiarazione attestante il permanere della situazione di conformità dei distributori installati con le vigenti disposizioni antinfortunistiche, di sicurezza e igienico sanitarie.

ART. 6 - CONTROLLI E VERIFICHE DEI PRODOTTI E DEL SERVIZIO

L'Amministrazione ha la facoltà di attivare controlli sulle prestazioni oggetto della convenzione. I controlli potranno estendersi a:

- qualità dei prodotti forniti;
- verifica di particolari situazioni relative alla carenza e/o mancanza di prodotti;
- condizioni di pulizia dei distributori;
- modalità di svolgimento del servizio, compreso il rifornimento dei distributori;
- livello del servizio di manutenzione;
- rispetto delle norme in materia di igiene degli alimenti (D.Lgs. n. 155/97);
- rispetto di tutte le norme previste dal presente capitolato.

Qualora a seguito delle suddette verifiche si dovessero evidenziare difformità rispetto alle prescrizioni del presente capitolato, l'Amministrazione adotterà i provvedimenti indicati al successivo articolo 12, fermo restando l'addebito alla ditta degli eventuali ulteriori danni alle persone e/o alle cose direttamente connesse alle infrazioni contestate.

L'accettazione dei prodotti da parte dell'Amministrazione non solleva la Ditta concessionaria dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e occulti dei prodotti forniti.

I prodotti contestati dovranno essere sostituiti con spese a totale carico della ditta concessionaria entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre le 48 ore dalla contestazione scritta.

ART. 7 - PERSONALE

La ditta dovrà avvalersi di personale fidato che sarà autorizzato ad accedere presso le strutture negli orari d'ufficio (08.00 - 18.00), dal lunedì al venerdì. La ditta sarà responsabile della condotta del proprio personale, incaricato per il rifornimento dei distributori e di ogni danno che potesse derivarne. L'Amministrazione si riserva il diritto di interdire l'accesso al personale che abbia dato prova di cattivo comportamento. Nell'esecuzione del servizio la ditta concessionaria dovrà avvalersi di proprio personale, sempre in numero sufficiente a garantire la regolarità dello stesso in ogni periodo dell'anno.

Sono a carico della ditta tutti gli oneri derivanti dall'osservanza delle leggi, disposizioni, regolamenti, contratti normativi e salariali, previdenziali ed assicurativi, e da quelli connessi al rapporto di lavoro del settore. La ditta ha comunque l'obbligo di rispettare tutte le normative inerenti la sicurezza del personale, assumendosi tutte le responsabilità dell'adempimento delle vigenti norme igieniche ed infortunistiche, esonerando di conseguenza l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità in merito.

In particolare, la Ditta concessionaria deve curare che il proprio personale:

- sia dotato di targhetta distintiva della ditta e di cartellino di riconoscimento con foto;
- vesta ordinatamente, in maniera appropriata ed in perfetto stato di pulizia;
- abbia sempre con sé un documento di identità personale;
- segnali subito all'Amministrazione ed al proprio responsabile le anomalie che dovesse rilevare durante lo svolgimento del servizio.

Nello svolgimento del servizio il personale deve evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività dell'Ente. Il dipendente della ditta dovrà mantenere il segreto d'ufficio su fatti o circostanze di cui venga a conoscenza nell'espletamento delle proprie funzioni. La ditta concessionaria è comunque responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e delle inosservanze al presente capitolato. La ditta è inoltre direttamente responsabile dei danni derivati a terzi da comportamenti imputabili ai propri dipendenti.

ART. 8 - NORME DI SICUREZZA

Tutti i servizi resi devono essere svolti nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.

La ditta concessionaria deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti nonché a terzi presenti sul luogo di lavoro, tutte le norme di cui sopra e adottare tutti i provvedimenti che ritenga opportuno per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni.

La ditta concessionaria si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione qualsiasi irregolarità da parte del personale dipendente dell'Amministrazione Provinciale in ordine al mancato rispetto delle norme di sicurezza necessarie per il corretto svolgimento del servizio, al fine di intervenire, ove necessario, per ridurre al minimo eventuali interferenze.

Il valore economico dell'offerta deve tenere conto di tutti i costi sostenuti per l'esercizio dell'attività di impresa, con particolare riferimento al costo del lavoro e ai costi relativi alla sicurezza dei lavoratori.

Poiché il servizio oggetto del presente capitolato comporta lo svolgimento di attività presso i locali dell'Amministrazione, occorre valutare i rischi da interferenze, legati ai necessari interventi di installazione, manutenzione e rifornimento dei distributori che potrebbero svolgersi alla presenza del personale dipendente dell'Amministrazione Provinciale.

Pertanto si allega al presente capitolato lo schema di documento unico di valutazione rischi da interferenze (**DUVRI**), redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/08 e successive modifiche e integrazioni, che, sottoscritto tra le parti (Amministrazione Provinciale e Ditta appaltatrice) formerà parte integrante della convenzione da sottoscrivere per la gestione del servizio.

Si precisa inoltre che, in conformità a quanto indicato nel documento unico di valutazione dei rischi d'interferenza (DUVRI) non sussistono costi per la sicurezza da interferenza, essendo tutti i rischi relativi agli elementi ed alle caratteristiche dell'attività in oggetto propri ed assorbibili dalla stessa.

ART. 9 - ASSICURAZIONI

La ditta concessionaria viene ritenuta responsabile degli eventuali danni causati a persone e/o cose da guasti e/o cattivo funzionamento delle apparecchiature installate, anche conseguenti ad atti di vandalismo, oppure danni causati alle persone dall'uso di prodotti alterati (es. intossicazioni alimentari). La ditta è altresì responsabile del deterioramento dei locali che si verificassero nel corso del rapporto, nonché dei danni nei confronti di chiunque, gli uni e gli altri anche se derivanti da incendio, qualora non provi che si siano verificati per caso fortuito o forza maggiore. Pertanto deve dimostrare, mediante presentazione di fotocopie autentiche dei relativi documenti, di aver stipulato idonee coperture assicurative per Responsabilità Civile e per danni che possono essere causati da incendio (corto circuito, atto vandalico o doloso, ecc.) per un massimale non inferiore a € 1.500.000,00. Detta polizza, nella quale deve essere esplicitamente indicato che l'Amministrazione deve essere considerata a tutti gli effetti "assicurata", deve essere presentata prima dell'inizio della prestazione.

ART. 10- CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio sarà aggiudicato secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

L'offerta presentata dovrà, pertanto, contenere, per ogni singolo prodotto inserito nella tabella di seguito riportata, il prezzo offerto che deve essere compatibile con la frazione minima di 5 centesimi di euro accettata dal distributore (€0,05).

Il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà realizzato la migliore "media aritmetica dei ribassi", sommando le risultanze successive all'applicazione dei relativi indici di ponderazione elencati in tabella:

N.	Categoria prodotti	Prezzo a base d'asta	Valore di ponderazione
1	Caffè	€0,50	12
2	Caffè decaffeinato, ginseng,	€0,60	10
3	Latte	€0,50	5
4	Cappuccino	€0,50	10
5	The	€0,50	10
6	Orzo	€0,50	10
7	Cioccolato	€0,50	10
8	Acqua calda	€0,50	2
9	Acqua naturale o frizzante 500ml	€0,50	12
10	Bibite, thé e succhi di frutta cl 50 o >	€1,00	2
11	Bibite in lattina cl 33 o >	€0,80	2
12	Succhi di frutta in brick cl 20 o >	€0,50	2
13	Patatine vari gusti 25 gr o >	€0,50	1
14	Croccantelle e Taralli vari gusti 40 gr	€0,50	1
15	Cracker vari gusti; 50 gr o >	€0,50	1
16	Biscotti Snack 75 gr o >	€0,50	1
17	Snack salati 40 gr o >	€0,50	1
18	Arachidi 40 gr o >	€0,90	1
19	Cornetti/Brioche vari gusti 50 gr o >	€0,50	1
20	Snack dolce vari gusti 60 gr o >	€0,80	1
21	Snack al cioccolato 45 gr o >	€0,80	1
22	Snack Merendina 40 gr o >	€0,80	1
23	Biscotti vari tipi 55 gr o >	€0,80	1
24	Wafer vari gusti 45 gr o >	€0,50	1
25	Gomme vari gusti 30 gr o >	€1,50	1

I prodotti offerti dovranno avere come caratteristiche minime di peso o volume, quelle indicate nella precedente tabella. Eventuali maggiori consistenze saranno comunque accettate, ma non considerate elementi migliorativi dell'offerta.

La dichiarazione di offerta economica (Allegato B) dovrà contenere il prezzo offerto per ogni singolo prodotto inserito in tabella, compatibile con la frazione minima di 5 centesimi di euro accettata dal distributore (€0,05).

L'offerta economica dovrà essere compilata correttamente e completamente in ogni sua parte. Qualora per uno o più prodotti vengano omessi i prezzi, ovvero questi risultino non leggibili, agli stessi verrà attribuito il valore massimo riportato nella precedente tabella.

Il prezzo offerto, per ogni singolo prodotto, deve essere espresso in cifre con un massimo di due decimali arrotondati a 0,05. Nel caso in cui il concorrente abbia indicato più di due cifre decimali dopo la virgola, saranno prese in considerazione solo le prime due cifre decimali procedendo all'arrotondamento con la frazione minima di 5 centesimi di euro accettata dal distributore (€0,05) al valore più conveniente per l'ente.

L'Ente appaltante si riserva il diritto di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ai sensi dell'art. 69 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

In caso di parità di offerta tra due concorrenti, l'Amministrazione comunicherà ai medesimi l'invito a presentare un'ulteriore offerta migliorativa sui ribassi già offerti.

In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio ai sensi dell'art. 77 del R.D. 23/5/1924, n. 827.

I singoli prezzi offerti rimarranno fissi ed invariabili per l'intera durata della convenzione.

ART. 11 - PENALITÀ, REVOCA, DECADENZA

Qualora venisse riscontrata una violazione delle prescrizioni relative all'esecuzione delle prestazioni, l'Amministrazione procederà a comunicare per iscritto l'accertamento della stessa ed all'applicazione della penalità, commisurata alla gravità dell'inadempimento e quantificata a sua discrezione, per un importo da un minimo di € 20,00 ad un massimo di € 500,00 per ogni inadempimento.

E' in ogni caso fatto salvo il risarcimento di eventuali danni maggiori.

Le violazioni in materia di personale, di igiene e sanità, fiscale, ecc. saranno comunicate alle autorità di rispettiva competenza.

Sarà facoltà dell'Amministrazione revocare la concessione qualora alla Ditta concessionaria vengano contestate ripetute irregolarità o gravi anomalie nell'esecuzione degli obblighi contrattuali e non ottemperati ai seguenti obblighi:

- rispetto delle norme igienico sanitarie;
- rispetto delle prescrizioni in materia di personale e sicurezza;
- arbitraria sospensione del servizio, salvo cause di forza maggiore tempestivamente notificate all'Amministrazione;
- rimborso delle spese per i consumi elettrici;
- rispetto delle ingiunzioni o diffide rivolte dall'Amministrazione, nei termini ivi imposti, violazione delle disposizioni di legge e regolamentari nonché del presente capitolato.

La valutazione della gravità delle violazioni di cui sopra sarà effettuata dall'Amministrazione. In caso di revoca per fatto della Ditta concessionaria nulla è dovuto alla stessa e l'Amministrazione si riserva di procedere all'incasso della cauzione, oltre alla richiesta di risarcimento di eventuali danni maggiori.

La concessione decade in caso di messa in liquidazione, stato di fallimento, concordato preventivo, stati di moratoria e conseguenti atti di pignoramento o altri casi di cessione di attività o cessazione della Ditta concessionaria.

L'Amministrazione ha inoltre la facoltà di revocare la convenzione con un preavviso almeno di tre mesi per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o al verificarsi di nuove esigenze organizzative e/o logistiche.

ART. 12 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione della convenzione, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 -1454 c.c., in caso di grave inadempimento.

Si potrà procedere alla risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- a) somministrazione di prodotti scaduti o il cui termine minimo di conservazione sia stato superato e/o di prodotti in condizioni igieniche non ottimali dopo due diffide formali dell'Amministrazione;
- b) applicazione di prezzi superiori a quelli prescritti;
- c) somministrazione di prodotti diversi da quelli in offerta o di prodotti non autorizzati dall'Amministrazione dopo due diffide formali dell'Amministrazione;
- d) contegno abituale scorretto verso il pubblico da parte degli addetti al servizio;
- e) mancato rispetto delle norme igienico sanitarie;
- f) mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza e di personale;
- g) arbitraria sospensione del servizio, salvo cause di forza maggiore, tempestivamente notificate all'Amministrazione;
- h) mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte dall'Amministrazione, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti, in relazione alla violazione delle disposizioni di legge e regolamentari nonché del presente capitolato;
- i) subappalto non autorizzato
- f) mancato rimborso delle spese per i consumi elettrici.

La valutazione della gravità delle violazioni di cui sopra sarà effettuata dall'Amministrazione e a suo insindacabile giudizio.

In caso di risoluzione per fatto del concessionario nulla è dovuto allo stesso; l'Amministrazione si riserva di incamerare la cauzione definitiva oltre alla richiesta di risarcimento di eventuali maggiori danni.

ART.13 - PROCEDIMENTO PER L'APPLICAZIONE DI PENALITA' E/O RISOLUZIONE

L'applicazione delle penali e/o dell'istituto della risoluzione saranno precedute da formale contestazione alla quale la Ditta concessionaria avrà facoltà di presentare formali controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento, tramite PEC o Racc. A/R.

Nel caso in cui le controdeduzioni non siano accolte dall'Amministrazione ovvero non vi sia data risposta o le stesse non siano giunte nel termine indicato il provvedimento è considerato definitivo. La ditta concessionaria dovrà comunque rimuovere le cause delle inadempienze segnalate.

ART. 14 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico della Ditta concessionaria tutte le spese relative alla convenzione, secondo le normative vigenti (marche da bollo, imposta di registro, ..), senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione. La convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 131/1986.

ART. 15 - CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di appalto, sarà competente esclusivamente il foro di Chieti.

ART. 16 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è il responsabile del Servizio Economato - Provveditorato Dott. Fabio Di Crescenzo.

ART. 17 - NORME DI RINVIO GENERALI

La partecipazione alla presente gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste dal presente capitolato.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si rinvia alle norme in vigore, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile, al Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sull'Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato, al D.M. 29/4/2002, al D.Lgs. n. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni, al D.P.R. n. 207/10 e al D.Lgs. n. 81/08 e successive modifiche e integrazioni, che la Ditta concessionaria sottoscrive e accetta senza riserve.